

37546-11



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE
ALDO ESPOSITO
DANIELE CENCI
DANIELA DAWAN
BRUNO GIORDANO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1003/21
CC - 09/06/2021
R.G.N. 12852/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso il decreto del 20/02/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Antonietta Picardi che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha rigettato l'opposizione proposta da (omissis) avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Potenza dell'8 ottobre 2019 di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'organo giudicante ha osservato che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'assunzione di responsabilità per il caso di dichiarazioni false e mendaci.

Al riguardo, in base alla norma generale dell'art. 48 d.P.R. n. 445 del 2000, le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare; nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli.

Da ciò discende l'obbligatorietà nella presenza dei moduli utilizzati per la redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci.

Nel caso in esame, in allegato all'istanza di ammissione al patrocinio, non v'è menzione dell'assunzione di responsabilità per il caso di dichiarazioni false e mendaci, bensì solo la seguente attestazione generica "sotto la sua personale responsabilità".

2. Il (omissis), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione degli artt. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002 e 48 d.P.R. n. 445 del 2000.

Si deduce che l'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002 richiede, a pena di inammissibilità, che l'istanza di ammissione al patrocinio contenga una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.



2. Come sostenuto dal (omissis), la mancanza, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79, comma 1, lett. C), d.P.R. n. 115 del 2002) da lui presentata è priva di rilievo, perché dal combinato disposto degli artt. 48 d.P.R. n. 445 del 2000 e 76 d.P.R. n. 115 del 2002 non emerge che il predetto contenga inderogabilmente il richiamo all'art. 76 cit. e l'assunzione di responsabilità per il rilascio delle dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, pertanto, è sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 76 cit..

Nella requisitoria scritta, il P.G., nel formulare il parere sull'inammissibilità del ricorso, richiama il principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente formulata e documentata (Sez. 4, n. 29458 del 30/09/2020, Attanasio, Rv. 279962). In realtà, nella fattispecie, contrariamente a quanto indicato dal P.G., l'istanza non risulta essere priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento né l'opposizione è stata rigettata sotto tale profilo.

L'espressa dicitura relativa all'assunzione di responsabilità per il rilascio delle dichiarazioni mendaci e per la formazione e l'uso di atti falsi è prevista dall'art. 48 d.P.R. n. 445 del 2000 esclusivamente in tema di predisposizione dei moduli dinanzi alla pubblica amministrazione.

A conferma di tale assunto, va ricordato che questa Corte ha affermato il principio, secondo cui è del tutto irrilevante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non contenga nessun richiamo alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, atteso che l'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è norma incriminatrice penale e richiama l'art. 79, nella parte in cui contempla la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni di reddito, che a sua volta richiama l'art. 76, comma 3, ai fini della determinazione del reddito (Sez. 4, n. 5790 del 04/12/2019, dep. 2020, Gentile, non massimata).

 In conclusione, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è sufficiente l'espressa assunzione della responsabilità di quanto dichiarato, perché la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002 inerisce infatti esclusivamen-

te alle condizioni reddituali dell'istante (Sez. 4, n. 48972 del 13/07/2017, Carriero, Rv. 271516).

3. Per tali motivi il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza per nuovo esame.

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2021.


Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente


Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 OTT. 2021

espl.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Cerullo

